

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184 del 2006, “la decisione di irricevibilità o inammissibilità non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale
– Ufficio Mobilità**Fatto**

Il sig. l'11 febbraio 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra, ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di interscambio su citata;
2. verbali e documenti di valutazione della professionalità del sig.;
3. programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale Lombardia per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005;
4. pareri ed osservazioni richiesti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, necessari per la corretta istruttoria del procedimento;
5. pareri ed osservazioni richiesti al Ministero della Difesa al fine della valutazione della posizione lavorativa del ricorrente onde dare atto del contegno assunto nel periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra, a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza del ricorrente del 12 febbraio 2008, non era volta ad estrarre copia dei documenti su indicati, ma aveva ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento. Specifica, ancora, l'amministrazione di avere provveduto a comunicare al ricorrente i motivi posti a base del provvedimento negativo.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Tuttavia, poiché il ricorrente aveva inviato, allegato al ricorso, l'istanza di accesso del 12 febbraio, la scrivente Commissione, nel corso della seduta dell'8 aprile 2008, aveva chiesto all'amministrazione l'invio del documento volto all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento.

L'amministrazione, il 4 giugno u.s., ha provveduto ad inviare il documento richiesto ed ha presentato le proprie memorie riferite all'istanza di accesso dell'11 febbraio. In particolare l'Agenzia rileva, sostanzialmente, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati, la genericità dell'istanza e la volontà del ricorrente di operare, attraverso l'accesso ai documenti, un controllo generalizzato sull'operato dell'Agenzia stessa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

I documenti chiesti dal sig. di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 attengono al procedimento di trasferimento per compensazione con la sig.ra Il ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, quale destinatario del provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate della ha rigettato l'istanza di trasferimento, è titolare dell'interesse ad accedere ai documenti elencati in narrativa.

Con riferimento al documento di cui al punto n. 3 della richiesta, ossia il programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005, si evidenzia che il medesimo è necessario per dimostrare la conoscenza delle materie oggetto e del corso, e quindi, la interscambiabilità con la sig.ra

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signora

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Questura di**Fatto**

La signora, in data 30 maggio 2008, ha chiesto alla Questura di di potere accedere – mediante estrazione di copia – agli atti concernenti il permesso di soggiorno della signora, nonché ad ogni altro atto amministrativo dal quale si possa evincere la residenza ed il luogo di lavoro in Italia della stessa.

La ricorrente ha motivato la propria istanza di accesso asserendo la tutela di un proprio diritto di credito vantato nei confronti della signora

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente la signora, in data 4 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Successivamente, in data 18 luglio 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una memoria dell'amministrazione resistente, nella quale è stato comunicato che la richiesta di accesso dell'odierna ricorrente è stata soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico**Fatto**

Il signor, in qualità di docente a tempo indeterminato e componente RSU, in servizio presso l'Istituto Scolastico, in data 15 maggio 2008, ha richiesto al dirigente competente di avere copia del verbale del Collegio dei docenti dell'8 novembre 2007, asserendo la tutela dei propri diritti "in previsione di un eventuale contenzioso in materia di trasparenza degli atti amministrativi".

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, il signor, in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'amministrazione resistente.

Diritto

Il ricorso, nel merito, è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente

PLENUM 22 LUGLIO 2008

utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Inoltre, si osserva, in linea generale, che l'istanza di accesso inoltrata dall'odierno ricorrente risulta giustificata dalla duplice circostanza che lo stesso è insegnante dell'istituto e, al contempo, componente della rappresentanza sindacale unitaria presso lo stesso, con la conseguenza che, in astratto, la conoscenza dei documenti di cui si discute deve considerarsi funzionale al corretto espletamento da parte del signor del proprio ruolo sindacale, ovvero alla tutela delle posizioni relative al particolare rapporto di pubblico impiego che intercorre fra la stessa e l'Amministrazione scolastica.

In riferimento a fattispecie simili al ricorso in esame, si evidenzia altresì l'orientamento della giurisprudenza favorevole all'esercizio del diritto accesso, secondo cui “i docenti interni all'istituzione scolastica hanno diritto a estrarre copia del verbale del collegio dei docenti. L'organo collegiale, infatti, è composto dai docenti della scuola e ognuno di loro ha titolo ad estrarre copia della documentazione dalla quale si evince il processo che ha portato alla formazione della volontà collegiale, che loro stessi hanno contribuito a formare. E' illegittimo, dunque, l'eventuale diniego di accesso agli atti da parte del dirigente scolastico. Ciò per effetto del chiaro disposto della legge 241/90 (legge sulla trasparenza) che si applica anche in questi casi”, T.A.R. Umbria, sentenza n. 329/2003.

Considerato quanto esposto, il documento richiesto dal signor dovrà essere esibito, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: URP dell'Università degli Studi di**Fatto**

La signora, dipendente dell'Università degli Studi di, in data 21 maggio 2008, ha richiesto l'accesso alla copia del contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa di una collega, la signora, nell'intento di chiarire le funzioni alle quali l'Università ha inteso adibire quest'ultima, assegnandole mansioni lavorative prima esercitate dalla stessa signora

Con provvedimento del 10 giugno 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, sulla base dell'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 adottato dalla stessa Università.

Pertanto, la signora, in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

Nel caso in esame, è infatti senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del

PLENUM 22 LUGLIO 2008

richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

In merito ai possibili profili di tutela della riservatezza del dipendente, tutelati dall'amministrazione resistente con il richiamo all'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 adottato dall'Università, secondo cui "sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi relativi alla carriera dei dipendenti nonché al trattamento economico del singolo dipendente", una recente pronuncia del giudice amministrativo di prima cure (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 3 maggio 2008, n. 715) si è espressa nel senso della prevalenza, in queste ipotesi, di una disciplina attuata mediante regolamento governativo rispetto ad un potere di regolazione delle singole amministrazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24 della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 15 del 2005, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili.

Innanzitutto, "l'individuazione dei casi in cui l'accesso può essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (comma 6, lett. d), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d'intervento in materia; tale conclusione si trae inequivocabilmente dalla scomparsa, nel nuovo testo normativo, della disposizione in precedenza contenuta nel comma 4 (obbligo per le singole amministrazioni "di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2"), mentre la nuova similare disposizione ora introdotta nel comma 2 ("Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 ") è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui al primo comma, tra le quali non rientra la tutela della riservatezza".

In secondo luogo, "mentre nell'originaria versione dell'art. 24, secondo quanto prevedeva il comma 2, lettera d), l'accesso a documenti riservati era limitato alla sola "visione" degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell'attuale versione dell'art. 24, come sostituito dall'art. 16 della legge 15/2005, tale previsione è stata sostituita dal nuovo comma 7, ai sensi del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"; a ciò va aggiunto che l'art. 59 del medesimo d.lgs. 196/2003, relativo proprio all'accesso a documenti amministrativi", dispone che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso e le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico".

PLENUM 22 LUGLIO 2008

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Fondazione**Fatto**

Il signor, in qualità di inquilino di uno stabile di proprietà della Fondazione, in data 3 maggio 2008, ha chiesto a quest'ultima di potere accedere al verbale del 2007, relativo ad una delibera assunta nella riunione del consiglio di amministrazione, nonché a tutti gli allegati, e alla restante integrale documentazione relativa alla procedura di alienazione dello stesso stabile, rivestendo altresì la qualità di socio della Cooperativa, promissaria acquirente – non soddisfatta - del medesimo immobile e volendo, conseguentemente, procedere alla tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, il signor, in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'ente resistente.

Diritto

Il ricorso, nel merito, è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo

PLENUM 22 LUGLIO 2008

cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito ai profili di riservatezza che dovessero rilevare, considerata la richiesta di ostensione di dati di terzi soggetti, si evidenzia, infine, che “ad opera della legge n. 15 del 2005, nella legge n. 241 del 1990 è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi, salvo alcuni limiti che devono essere previsti da disposizioni di carattere derogativo ed eccezionale; conseguentemente, risulta favorito il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso stesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante: quindi, solo in presenza di atti cosiddetti “sensibili”, cioè atti idonei a rivelare l’origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute e la vita sessuale di terzi, l’articolo 60, d.lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della “privacy”), impone al giudice di consentire l’accesso solo se il diritto del ricorrente risulti almeno di pari importanza rispetto a quello della persona cui si riferiscano i dati stessi”, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 23 aprile 2008, n. 1576.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la**Fatto**

Il sig. quale titolare del bar in, a seguito del ricevimento del preavviso di provvedimento di rigetto della richiesta di concessione di patentino per la vendita di sigarette ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti relativi al procedimento istitutivo della rivendita n. 268.

Specifica il ricorrente che, poiché il preavviso di provvedimento negativo si fondava sulla mancanza del requisito della distanza di almeno 200 metri tra il bar e la rivendita n. 33, attraverso i documenti richiesti intende dimostrare l'insussistenza del prescritto requisito in un'ipotesi analoga.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti atteso che l'istanza è volta ad operare un controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente attraverso i documenti richiesti intende verificare un'eventuale disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nello svolgimento della propria azione. E' infatti attraverso la comparazione tra la propria posizione e quella del titolare della rivendita n. 268 che il ricorrente può trarre utili elementi di valutazione in ordine ad un'eventuale disparità di comportamento configurante un vizio di eccesso di potere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia
Minorile - Direzione Generale del Personale e della Formazione**Fatto**

La sig.ra, in servizio presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Generale del Personale e della Formazione, riferisce di aver presentato domanda, nei termini prescritti per legge, all'Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della Formazione per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi di studio nell'anno solare 2008.

Preso visione del Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione n. 2641 del 25 gennaio 2008, che esclude la scrivente dalla fruizione dei permessi indicati in oggetto, in data 21 febbraio 2008 ha presentato ricorso al predetto P.D.G. n. del 2008, richiedendo in subordine di poter visionare, ai sensi della Legge n. 241/90, gli atti relativi al corso di studi frequentato dalla dipendente beneficiaria che la precede immediatamente in graduatoria.

Successivamente al rigetto del ricorso, l'odierna ricorrente ha inviato all'Ufficio I, in data 3 giugno 2008, una nuova richiesta di chiarimenti riguardo la procedura citata in oggetto, precisando di non aver ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta di accesso formulata in precedenza (come invece affermato dall'amministrazione) e di non aver ricevuto copia dell'Accordo vigente in materia di studio. In particolare la richiesta di accesso, effettuata dalla in data 21 febbraio 2008, era volta ad acquisire informazioni dettagliate sulla tipologia di corso di studi frequentato dalla dipendente beneficiaria Sig.ra, che immediatamente la precedeva nella graduatoria di assegnazione dei predetti permessi straordinari retribuiti.

In data 10 giugno 2008 l'amministrazione ha risposto che la modalità di accesso, ai sensi della legge n. 241/90 e della circolare del Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 "prevede, tra l'altro, che la richiesta scritta va presentata su apposito modulo, protocollata e timbrata con la data di ricezione a cura dell'ufficio competente e precisando inoltre che "un'istanza prodotta alla pubblica amministrazione si intende respinta per silenzio - rifiuto qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta". Contro tale provvedimento la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 8 luglio u.s., chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla sig.ra Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di**Fatto**

Con istanza del 7 ottobre 2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di di avere accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 7 febbraio 2007 – verbale - n. 29, punto n. 8 - relativo a “modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio”; successivamente ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16 novembre 2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17 dicembre 2007.

A seguito dell'accoglimento del ricorso il Consiglio dell'Ordine, con nota dell'8 maggio 2008, ha trasmesso al ricorrente il documento richiesto, ricordando, peraltro, al di non avere versato il contributo previsto.

Avverso tale nota il, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione la quale con decisione assunta nel corso della seduta del 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile avendo l'amministrazione provveduto ad inviare copia del documento richiesto.

Con successiva nota del 12 luglio 2008 il ricorrente ha invitato la scrivente Commissione a riesaminare la decisione del 10 giugno ribadendo che il provvedimento dell'amministrazione costituisce, in sostanza, un diniego non essendogli stato consentito di prendere visione del documento nella sua stesura originale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, è possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di**Fatto**

Il ricorrente, arch., in data 12 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alle D.I.A. presentate dai Signori e in data 29.06.2006 nel Comune di

Il Consiglio con nota dell'8 maggio 2008 ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale e, pertanto, si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

In data 10 luglio 2008, l'arch. ha proposto nuovamente ricorso alla scrivente Commissione per le medesime motivazioni di cui sopra, nonostante il Consiglio, per sua stessa affermazione nella narrativa del ricorso stesso, gli abbia inviato "seppur non richiesto, il documento riguardante lo stralcio della delibera del 15 febbraio 2008".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/990, è possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.